

Scuola di Ingegneria

Regolamento di INGEGNERIA MECCANICA

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso.

E' necessario inoltre il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito.

Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili.

1.1 Prova di verifica delle conoscenze in caso di attivazione del Corso a libero accesso

Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso secondo le modalità che saranno pubblicate sul Portale di Ateneo. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato sul Portale di Ateneo ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati sul Portale di Ateneo. Si prevede comunque la fissazione di almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo.

La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo è deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera. Nei casi di:

- Rinuncia
- Decadenza
- Presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti
- Possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in Università estere
- Passaggio da altro corso di studio dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
- Trasferimento da altro Ateneo,

gli Studenti sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze qualora negli anni accademici precedenti abbiano già sostenuto tale prova presso la Facoltà di Ingegneria dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna o altra Facoltà di Ingegneria aderente al Consorzio Cisia, ovvero abbiano sostenuto test per i corsi a numero programmato finalizzati alla formazione di architetto, e non si siano poi immatricolati.

In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i limiti ordinari, allo studente non esonerato dalla verifica è attribuito l'obbligo formativo aggiuntivo.

1.2 Prova di verifica delle conoscenze nel caso di attivazione del Corso a numero programmato

Qualora il Corso sia attivato a numero programmato, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore a quello specificamente previsto nel bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando. Sono comunque previsti almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo.

La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo.

Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel [piano didattico](#), con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non sono previsti curricula.

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Le richieste motivate, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di Studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità. In caso di esito positivo il Consiglio stesso delibererà sul piano di studio individuale proposto in base ai seguenti criteri:

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio;
- verifica che il numero degli esami e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

Oltre a quanto indicato al punto precedente, saranno applicati, di regola, i seguenti criteri di ammissibilità:

- possono essere sostituite attività "obbligatorie" previste nel [piano didattico](#) solamente con altre nell'ambito dello stesso SSD, con analogo numero di crediti e con equivalenti contenuti disciplinari
- possono essere sostituite attività "obbligatorie" previste nel [piano didattico](#) con altre di SSD differenti purché previsti nell'Ordinamento didattico, solamente se hanno analogo numero di crediti ed equivalenti contenuti disciplinari
- non è ammessa la sostituzione di attività considerate "obbligatorie" nel [piano didattico](#) con attività previste come "a scelta", anche se appartenenti al medesimo SSD.

Per le attività formative autonomamente scelte dallo studente, si consideri il successivo Art. 6 del presente Regolamento didattico.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il [piano didattico](#) allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa eventuale suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività formative è indicato nel [piano didattico](#) allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il [piano didattico](#) allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato [piano didattico](#). Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal [piano didattico](#) allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal [piano didattico](#) allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 12 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal [piano didattico](#);
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Per l'ammissione alla prova finale lo Studente deve avere conseguito tutti i crediti formativi previsti dal regolamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle diverse tipologie. La prova finale consiste nel sottoporre ad una Commissione un elaborato scritto, redatto dallo Studente su un'attività da egli svolta sotto la supervisione di un relatore, che di norma è un docente del Corso di Studio. L'attività può essere di tipo progettuale, sperimentale, o di

approfondimento. Lo Studente sceglie l'argomento dell'elaborato finale, di norma in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, e incentrato su tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. La tipologia e l'argomento dell'attività sono concordate con il Docente supervisore. Eventuali ulteriori dettagli sulle modalità di assegnazione dell'argomento dell'elaborato, sullo svolgimento delle relative attività, nonché sulla definizione del relatore possono essere precisati dal Consiglio di Corso di Studio.

La Commissione per la prova finale è composta da almeno tre Membri, ed è nominata dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio su delega del Consiglio, con le modalità e nella composizione previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il voto di laurea è espresso in centodieciimi. È previsto il conferimento della lode a giudizio unanime della Commissione.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti della Scuola di Ingegneria e Architettura in data 30/01/2013, 26/11/2014 e in data 03/12/2015 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04. Consiglio di Scuola: Approvato, in data 15/12/2018, Senato Accademico: Approvato, in data 22/01/2019